



Sentenza 79/2026

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello

Presidente

dott.ssa Paola Briguori

Consigliere

dott. Antonio Palazzo

Consigliere

dott.ssa Carola Corrado

Consigliere

dott.ssa Flavia D'Oro

Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. **60508** del

registro di segreteria, promosso da:

xx (codice fiscale xx), nato xx ed ivi residente in via xx, rappresentato e difeso

dall'avv. Francesca Sassano (c.f. SSSFNC64D53G942N) con studio in

Potenza alla via Crispi n. 33 pec:

sassano.francesca@cert.ordineavvocatipotenza.it.

- **appellante** -

contro**Procura Regionale** presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti

per la regione Sardegna;

-appellata-

avverso

la sentenza resa dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, n. xx, depositata in data 10.11.2022 e notificata in data 17.11.2022.

Visti gli atti d'appello;

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza in data 17 aprile 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Laura Pilerici, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del relatore, dr.ssa Flavia D'Oro, l'avv. Emanuele Dell'Ali, su delega scritta dell'avv. Francesca Sassano, per l'appellante, il rappresentante della Procura generale nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Giulio Stolfi.

Ritenuto in

F A T T O

1. Sentenza n.xx della Sezione territoriale per la Sardegna.

Con sentenza n. xx la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna, in accoglimento della domanda attorea della Procura contabile, condannava l'appellante, xx, professore in servizio all'epoca dei fatti presso il Liceo xx di Cagliari, al pagamento in favore dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, a titolo di danno all'immagine, dell'importo di € 100.000,00 comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali calcolati dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo. Il prof. xx era stato condannato, con decisione del GIP presso il Tribunale di Cagliari n. xx, emessa all'esito del giudizio abbreviato, alla condanna della pena di dieci anni di reclusione per numerosi episodi di concussione e violenza sessuale ai danni delle sue allieve nel corso degli anni scolastici dal 2004/2005 al 2008/2009.

La Corte di Appello di Cagliari n. xx aveva confermato la decisione del GIP e la Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile sia il ricorso avverso la pronuncia della Corte di Appello (Cass. sez. pen. VI, sent. n. xx) sia il ricorso straordinario presentato dal medesimo prof. xx (Cass., II sez. pen., ord. del 27.4.2018).

Pertanto, la Procura erariale, conseguentemente, agiva in giudizio nei confronti del prof. xx per il risarcimento del danno all'immagine, pari a € 100.000,00, in favore dell'Erario, considerata la condanna irrevocabile per il reato di concussione di cui all'art 317 c.p. - ricompreso nel Titolo II del Libro II del c.p. - e il vulnus all'immagine dell'amministrazione scolastica. Il danno all'immagine veniva quantificato dalla medesima Procura in € 100.000,00, in considerazione del notevole *clamor fori* che aveva connotato la vicenda, della oggettiva gravità della condotta dolosa, ripetuta ostinatamente nel tempo per almeno quattro anni scolastici, e della qualifica del soggetto agente.

Parte attrice precisava di non poter applicare i criteri di cui all'art. 1 comma 62 l. 190/2012, sia perché i fatti erano antecedenti al 2012, sia per l'impossibilità di attribuire un valore patrimoniale alle utilità di natura sessuale illecitamente conseguite dal xx.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Sardegna con sentenza n. xx accoglieva la domanda attorea ritenendo inammissibile e comunque infondate tutte le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'appellante, in particolare:

- l'eccezione concernente l'inapplicabilità del d.l. 78/2009, che avrebbe per la prima volta introdotto il danno all'immagine.

Ad avviso del Collegio di primo grado, infatti, la Procura regionale ha

applicato correttamente la normativa in questione in quanto i fatti sono stati scoperti solo a seguito delle indagini penali, sfociate nell'emissione della misura cautelare del GIP presso il Tribunale di Cagliari del 22.8.2014, momento in cui la normativa in esame era già in vigore;

-l'eccezione di prescrizione, atteso che la norma subordina l'esercizio dell'azione alla definitività della condanna penale per un reato tipico contro la P.A., avvenuta solo nel 2018. Invero, la norma individua quindi una condizione di procedibilità dell'azione, per cui la prescrizione decorre dalla pubblicazione della condanna irrevocabile.

Nel merito la richiamata sentenza di primo grado n. xx accoglieva la domanda attorea in considerazione delle condotte dolose penalmente rilevanti risultanti dalle molteplici ed univoche risultanze del procedimento penale e della sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata con rito abbreviato che, ai sensi dell'art. 651, comma 2, cpp, ha la medesima portata di quella emessa in seguito a dibattimento.

Invero, la condanna per il reato di concussione di cui all'art. 317 c.p. integra il presupposto necessario di cui all'art. 17, comma 30-ter, d.l. 78/2009, che ha comportato una lesione all'immagine dell'Amministrazione pubblica, che non si identifica solo con le spese di ripristino del bene giuridico leso, dovendo essere quantificato secondo l'art. 1226 c.c. Infatti, il danno all'immagine costituisce la lesione di un bene tutelato dall'ordinamento e gli esborsi sostenuti per il ripristino della stessa rilevano sul piano probatorio come uno dei mezzi di prova utilizzabili dall'Ufficio Requirente a sostegno della domanda di risarcimento.

Il danno all'immagine risulta provato, nell' "an", dalla condotta deprecabile

del professore che ha agito con dolo per motivazioni egoistiche e personali, venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, con condotte riprovevoli e degradanti, in considerazione del tipo di amministrazione pubblica in cui il docente era incardinato, deputata alla primaria funzione educativa degli studenti.

Inoltre, la lesione arrecata dal prof. xx all'immagine alla pubblica amministrazione di appartenenza quale docente risulta comprovata dai numerosi articoli di stampa nei quali sono stati illustrati i fatti illeciti e nei quali sono strettamente collegate le due condotte delittuose di concussione e violenza sessuale.

Il prof. xx, abusando della sua qualità, ha costretto alcune studentesse a subire approcci sessuali, che costituiscono il fine ultimo (le indebite utilità di cui all'art. 317 c.p.) dei gravissimi comportamenti strumentali con cui l'appellante ha generato nelle allieve il "*metus*" derivante dalla sua qualità di professore - messa in luce dagli organi di informazione- proprio per raggiungere i suoi obiettivi immorali.

La Sezione riteneva equa la quantificazione del danno proposta dalla Procura, considerato il ruolo dell'appellante, la gravità delle azioni da lui commesse e reiterate nel tempo e il notevole impatto mediatico a livello nazionale.

2. L'appello del xx.

Il prof. xx ha impugnato la citata sentenza per i seguenti motivi:

1. Violazione e falsa applicazione del d.l. 78/2009, convertito dalla l. 102/2009, come modificato dal d.l. 103/2009, conv. in l. 141/2009; eccesso di potere; difetto di istruttoria.

Non sussistono i presupposti per esercitare l'azione erariale in quanto la

Procura regionale ha contestato una tipologia di danno codificata per la prima volta dal legislatore con il d.l. 78/2009 e quindi in epoca successiva ai fatti illeciti avvenuti dal 2004 al 2009.

Il Requirente avrebbe potuto avviare l'azione anche prima della misura cautelare del GUP del 2014. Infatti, il momento di conoscibilità del danno coincide con il giorno in cui il danneggiato avrebbe potuto attivarsi per conoscere i fatti oggetto di indagine penale; l'Amministrazione avrebbe ricevuto la notizia della pendenza del procedimento penale sin dal 2011, come emerge dalla lettura della sentenza del GIP del 2015, che fa riferimento ad una denuncia presentata il 9.5.2011.

Peraltro, i denuncianti avrebbero dovuto effettuare la comunicazione di cui all'art. 52 c.g.c. e quindi il giudizio avrebbe dovuto essere promosso nei loro confronti. Ad avviso dell'appellante l'azione è dunque prescritta.

2. Violazione dell'art. 90, comma 3, c.g.c.; eccesso di potere; difetto di istruttoria.

Il danno all'immagine è stato introdotto nel 2009 e quindi successivamente ai fatti contestati. Erroneo è il capo della sentenza di primo grado che afferma che la procura ha chiesto correttamente l'applicazione della legge del 2009, che prevede la condizione di procedibilità della condanna irrevocabile nel processo penale per un reato tipico contro la p.a., stabilendo che la prescrizione decorre dalla pubblicazione della suddetta pronuncia.

Infatti, anche individuando il momento della conoscibilità nell'anno 2014, la p.a. non ha provveduto ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 52 c.g.c., pur essendo stata audita nella fase di indagine.

Inoltre, ai sensi dell'art. 66 c.g.c., il giudizio avrebbe dovuto essere sospeso

sino alla conclusione del giudizio penale e la sua tardiva apertura determina la nullità degli atti del presente giudizio.

3. Violazione di legge; eccesso di potere; difetto di istruttoria; erronea valutazione dell'an e determinazione del quantum in liquidazione del danno.

Il giudice di primo grado non ha tenuto conto della qualità di parte offesa della p.a. nel procedimento penale, della sua scelta di non costituirsi - rinunciando ad ottenere sin da subito una esatta quantificazione del danno e l'immediata richiesta dello stesso - né della mancata costituzione di una parte civile privata. Inoltre, il giudice di primo grado non ha argomentato sulle doglianze formulate nella memoria di primo grado in merito alla necessità che il danno all'immagine, inteso come danno conseguenza, sia provato nella sua effettiva sussistenza.

L'appellante ripropone l'eccezione di genericità ed indeterminatezza della liquidazione del danno non essendo provato il concreto pregiudizio patito. La sentenza di primo grado si risolve in un rinvio acritico e adesivo ai parametri censurati e alla documentazione giornalistica, non indicata.

3. Le conclusioni della Procura generale.

Nelle sue conclusioni la Procura Generale evidenzia l'infondatezza dell'appello contestando i motivi di impugnazione dell'atto di appello.

In riferimento alla questione della non applicabilità retroattiva della disciplina risalente al 2009 in materia di danno all'immagine, la Procura Generale osservava che parte attrice ha agito per il risarcimento del danno all'immagine, conoscibile dal 2014, e quindi quando già vigeva la condizione di procedibilità rappresentata dalla condanna definitiva in sede penale.

La Procura ha ritenuto non convincente l'osservazione di parte appellante per

cui l'obbligo di denuncia del danno, sussistente in capo a taluni soggetti afferenti alla struttura scolastica, traslerebbe su di essi l'intera responsabilità, in quanto la regola invocata dalla difesa non può tradursi in una automatica traslazione della responsabilità in capo a chi non abbia denunciato, tantomeno in casi di danni non prescritti quale quello in esame, né dar luogo a nullità di qualsivoglia natura in procedimenti incardinati correttamente in base a una notizia di danno.

La *notitia damni* è stata acquisita nel 2018 e l'acquisizione non è tardiva; non vi era alcun bisogno di sospendere l'istruttoria poiché la conoscenza del fatto coincide col momento in cui la condizione di procedibilità si è verificata.

Infine, in merito alla censura sulla quantificazione del danno, la Procura Generale ha condiviso quanto evidenziato in sentenza dal giudice di prime cure in merito alla gravità della lesione all'immagine dell'amministrazione scolastica apportata dall'eco dei fatti deplorevoli commessi dal prof. xx.

4. All'udienza del 17 aprile 2026 le parti si riportavano ai propri atti difensivi.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. Con il primo motivo di appello l'appellante sostiene che non sarebbe possibile procedere per danno all'immagine nei confronti del xx perché i fatti da lui commessi si collocherebbero nel contesto temporale degli anni scolastici fra il 2003/2004 e il 2008/2009, quindi prima dell'entrata in vigore della legge del 2009, che ha tipizzato il danno all'immagine.

Peraltro, secondo la difesa del xx, l'esordio prescrizione si collocherebbe

prima del 2011, anno di inizio dell'indagine penale (nel 2014 il xx fu sottoposto a misura cautelare personale ed ebbe, quindi, luogo la prima discovery).

Il motivo è infondato.

Prima della novella recata dall'art. 17, co.30-ter, d.l. n. 78/2009 (Lodo Bernardo), vi erano già nell'ordinamento norme volte a stabilire i presupposti e limiti della risarcibilità del danno all'immagine e la risarcibilità, innanzi alla Corte dei conti, del danno all'immagine della P.A., causato da soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile, costituiva già un principio consolidato nella giurisprudenza, sia della Corte dei conti (Sez. II, n.114/94; Sez. I, n.10/98; Sez. II, n.207/98; SS.RR. n.16/99/QM; Sez. I, n.96/2002; SS.RR., n.10/2003/QM; Sez. I, n.49/A/2004; Sez. I, n. 173/A; Sez. II, n. 231/07; Sez. I, n. 202/08; Sez. I, n. 97/09) sia della Corte di cassazione (Cass., Sez. un., n.744/99; n. 4582/06; n. 20886/06).

Sotto questo punto di vista, l'art. 17, co.30-ter, d.l. n. 78/09, convertito dalla legge n. 102 del 2009 e s.m.i., ha recepito e codificato un principio giurisprudenziale pacifico, avendo unicamente introdotto un limite all'esercizio del danno all'immagine.

Tale disposizione stabilisce che *“Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97. A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sospeso fino alla conclusione del procedimento penale.*

Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle

disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata già pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta”.

Pertanto, a prescindere dalla applicazione o meno della predetta disposizione, al momento del verificarsi dei fatti oggetto del presente giudizio era in vigore l’art. 7 legge 97/2001 (poi richiamato dall’art. 17, co.30-ter sopra citato e abrogato, a decorrere dal 7.10.2016, dall’art. 4, comma 1, lett. g) delle “*norme transitorie ed abrogazioni*” del c.g.c.) che stabiliva, al primo comma, primo periodo:

“la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell’articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l’eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

Resta salvo quanto disposto dall’articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.”.

Pertanto, in considerazione di tale disposizione, era stabilita la trasmissione della sentenza irrevocabile di condanna solo per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo c.p.

La condanna irrevocabile costituiva, quindi, un presupposto processuale per

agire in giudizio (Corte conti, Sez. I, n. 53/2021), restando allora confermata la sussistenza, già prima del 2009, dei presupposti sostanziali per l'attivazione della pretesa risarcitoria per il danno all'immagine (cfr. Corte dei conti, sez. II centr. app. sent. n. 3 del 12/01/2023).

Tale disposizione è stata riprodotta, con alcuni adattamenti, nel vigente codice di giustizia contabile al comma 7 dell'art. 51, che ha espunto il riferimento al termine di trenta giorni per la promozione dell'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato.

In effetti tale inciso - interpretato dalla giurisprudenza della Corte dei conti come recante un termine organizzatorio di natura acceleratoria, la cui inosservanza non comporta effetti preclusivi né sulla fase preprocessuale né su quella processuale - *“costituiva sostanzialmente un pleonasmò, atteso che è dovere del pubblico ministero contabile promuovere il procedimento di responsabilità per danno erariale ogni qual volta acquisisce, mediante atti qualificati (segnatamente, la denuncia di danno, il cui contenuto è disciplinato oggi dall'art. 53 c.g.c., le comunicazioni ex art. 129, comma 3, norme att. coord. e trans. c.p.p., le segnalazioni delle forze di polizia, ecc) o atipici, una specifica e concreta notizia di danno erariale, tra cui si annovera la notizia della commissione, da parte di soggetti che intrattengono con le pp.aa. un rapporto di servizio, di illeciti causativi di danno erariale aventi anche rilevanza penale”* (sez. III app. 61/2026).

Peraltro, l'espressione *“eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale”* da promuovere nel termine di trenta giorni si riferisce all'apertura del fascicolo istruttorio, che è il primo atto del procedimento di responsabilità amministrativa, e non già all'esercizio dell'azione nei confronti del

condannato.

Ciò precisato, risulta acclarato che il procedimento di responsabilità amministrativa, di cui al presente giudizio - come risulta dalla numerazione del fascicolo istruttorio riportato in apice all'invito a dedurre notificato nel 2021 - è stato avviato dalla Procura della Corte dei conti, per la regione Sardegna nel 2018 a seguito di:

- notizie di stampa pubblicate su "L'Unione sarda" del 31 maggio 2018 e su "La Nuova Sardegna" del 27 marzo 2018;
- nonché della sentenza n. xx della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari n. xx, con la quale è stata confermata la decisione dell'8 settembre 2015 n. xx del g.u.p. del Tribunale di Cagliari, emessa all'esito di un giudizio abbreviato nei confronti del prof. xx, insegnante di matematica e fisica presso un istituto magistrale di Cagliari, per la responsabilità di numerosi episodi di concussione e violenza sessuale commessi ai danni delle sue allieve nel corso degli anni scolastici dal 2004-2005 al 2008-2009.

Si evidenzia che, già prima della novella del 2008, la giurisprudenza contabile ancorava l'esordio del termine prescrizione dell'azione alla sentenza penale irrevocabile (cfr. Corte dei conti, Sez. I di app., sent. n. 426/2008, id. n. 203/2008, Sez. app. Sicilia, n. 61 /2005 e n. 253 del 2009; Corte conti, Sez. III, n. 568/2017).

Pertanto, in applicazione della normativa in vigore al momento della commissione dei fatti, l'esordio della prescrizione del danno all'immagine deve essere ancorato al momento in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile, ovvero nel 2018.

Del resto, è stato rimarcato che *“ove il danno all'immagine sia da collegare, come nel caso di specie, ad una condotta costituente reato, il dies a quo deve essere individuato, in applicazione del principio di presunzione d'innocenza che costituisce principio di civiltà giuridica fondamentale nel nostro ordinamento e per espressa previsione di legge, nella data della sentenza irrevocabile di condanna e - non –come ritenuto dall'appellante, nel momento del rinvio a giudizio o prima ancora nella data in cui si sono verificati i fatti. La giurisprudenza contabile è univoca nel ritenere che il danno all'immagine risente in modo rilevante dell'andamento e dell'esito del processo penale, in quanto le decisioni del giudice penale finiscono per incidere anche sulla percezione collettiva del disvalore del fatto e sul disdoro per l'ente”* (così testualmente, Corte conti, Sez. I, n. 527/2022).

A ben vedere, l'ancoraggio del *dies a quo* del termine di prescrizione del danno all'immagine (connesso a vicende di rilievo penale) all'accertamento definitivo, in sede penale, della colpevolezza del soggetto coinvolto, costituisce espressione del principio generale, sancito dall'art. 2935 c.c., alla cui stregua *“la prescrizione comincia a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”* (in termini, Corte conti, Sez. I, n. 21/2017).

Ed invero, solo a quella data il fatto *“...assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa”* (Corte conti, Sez. III, n. 66/2017).

Come detto, nel caso all'esame, la conclusione del parallelo procedimento penale risulta intervenuta solo nel 2018, con la sentenza della Corte di cassazione n. xx, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso a tale scopo proposto, rendendo definitiva la condanna, per i delitti di concussione e

violenza sessuale, statuita dalla decisione n. xx della Corte d'appello di Cagliari.

Dunque, il procedimento di responsabilità amministrativa di cui qui si tratta è stato avviato tempestivamente e la prescrizione non risulta maturata, in applicazione della normativa in vigore al momento del compimento dei fatti. L'azione erariale risulta, dunque, palesemente tempestiva, e quindi va respinto il primo motivo di doglianza qui scrutinato.

2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante sostiene che la pronuncia di primo grado sarebbe affetta da nullità in quanto:

“[...] il presente giudizio di responsabilità doveva, a seguito della denuncia e della segnalazione, aperto e sospeso sino alla conclusione del giudizio penale e la tardiva apertura dello stesso determina la nullità degli atti del presente giudizio, rilevabile d'ufficio anche in secondo grado”.

Anche tale motivo è infondato e va respinto.

Con riguardo a tale motivo, la Procura erariale ha correttamente rilevato come l'obbligo di denuncia del danno ritenuto sussistente in capo a taluni soggetti afferenti alla struttura scolastica non può tradursi in una automatica traslazione della responsabilità in capo a chi non abbia denunciato, tanto meno in casi di danni non prescritti né dar luogo a nullità in procedimenti incardinati correttamente in base ad una notizia di danno.

Né, come evidenziato dalla medesima Procura, risulta fondato il riferimento dell'appellante all'art. 66 comma 2 c.g.c.: la *notitia damni* risulta acquisita nel 2018 tempestivamente, stante la condizione di procedibilità della sentenza irrevocabile di condanna, e non vi era alcun bisogno di sospendere l'istruttoria poiché la conoscenza del fatto coincide sostanzialmente con il momento in cui

la condizione di procedibilità si è verificata.

3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe errato anche nella quantificazione del danno, tenendo conto soltanto del risalto mediatico della notizia e non dando conto, a parere della difesa, del reale pregiudizio occorso all'amministrazione.

Anche tale motivo è infondato e va respinto.

Presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità per danno all'immagine sono costituiti dalla sentenza di condanna passata in giudicato per un reato commesso dal soggetto legato da rapporto di servizio con l'amministrazione, unita, come vuole pacifica giurisprudenza, alla diffusione della notizia (*clamor fori*) della condotta illecita del soggetto agente, che rappresenta il modo tramite il quale viene realizzato il nocumento alla reputazione dell'ente.

Infatti, il danno all'immagine, arrecando una lesione al decoro e al prestigio della pubblica amministrazione e determinando la perdita di credibilità ed affidabilità presso i cittadini, comporta un pregiudizio a valori primari di rilievo costituzionale, quali la legalità dell'azione amministrativa, il buon andamento e l'imparzialità della amministrazione.

Ebbene nel caso in esame sono presenti tutti i presupposti per la configurabilità di un danno all'immagine dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari. Infatti, il dipendente xx è stato condannato, con sentenza definitiva, emessa all'esito del giudizio abbreviato, alla pena di dieci anni di reclusione per reati di cui agli artt. 81 cpv, art. 317 c.p., art. 609 bis co.1 c.p.

Non v'è dubbio in ordine all'integrazione della sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, ben potendo il giudicato penale essere rappresentato

come nella specie da una sentenza resa ai sensi dell'art. 438 e ss. c.p.p. in seguito a rito abbreviato.

Ai sensi dell'art. 651 c.p.p. la sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato nel presente giudizio quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

Tale efficacia consegue, ai sensi del secondo comma di cui al citato art. 651 c.p.p., anche alla sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'art. 442 c.p.p., salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato, circostanza che non ricorre nella fattispecie.

Come autorevolmente affermato dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti (sentenza n.10/2003/QM), con principi recepiti dalla giurisprudenza contabile di merito, detto nocumento è costituito dalla lesione di beni immateriali della persona giuridica pubblica, tale da comprometterne l'immagine nei confronti della collettività, ovvero, affermano le Sezioni riunite, *“il diritto al conseguimento, al mantenimento ed al riconoscimento della propria identità.....ad organizzarsi ed agire secondo i predetti criteri (enucleabili dall'art.97 Cost. e dalla l.n.241/1990, buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza, trasparenza nella cura degli interessi pubblici primari tutelati dall'ordinamento) che costituiscono gli elementi caratterizzanti della propria immagine”*.

Detti principi hanno trovato anche l'avallo del Giudice delle leggi (sentenza n.355/2010) che ha affermato che l'art. 97 Cost. impone la costruzione, sul piano legislativo, di un modello di pubblica amministrazione che ispiri costantemente la sua azione al rispetto dei principi generali di efficacia,

efficienza e imparzialità.

“Si tratta di regole che conformano, all’“interno”, le modalità di svolgimento dell’attività amministrativa. È indubbio come sussista una stretta connessione tra la tutela dell’immagine della pubblica amministrazione e il rispetto del suddetto precetto costituzionale. Può ritenersi, infatti, che l’autorità pubblica sia titolare di un diritto “personale” rappresentato dall’immagine che i consociati abbiano delle modalità di azione conforme ai canoni del buon andamento e dell’imparzialità. Tale relazione tendenzialmente esistente tra le regole “interne”, improntate al rispetto dei predetti canoni, e la proiezione “esterna” di esse, giustifica il riconoscimento, in capo all’amministrazione, di una tutela risarcitoria”.

(Corte dei conti, II sez. app. n. 174 del 11/07/2024).

Le SS.RR. di questa Corte (n. 1/QM/2011) hanno ulteriormente chiarito che:

“il danno all’immagine della Pubblica amministrazione (“non patrimoniale”), anche se inteso come “danno c.d. conseguenza”, è costituito “dalla lesione” all’immagine dell’ente, “conseguente” ai fatti lesivi produttivi della lesione stessa (compimento di reati o altri specifici casi), da non confondersi con “le spese necessarie al ripristino”, che costituiscono solo uno dei possibili parametri della quantificazione equitativa del risarcimento”.

La lesione dell’immagine pubblica opera su un duplice piano:

- all’esterno:

per la diminuita considerazione nell’opinione pubblica o in quei settori in cui l’amministrazione danneggiata precipuamente opera:

- all’interno:

per l’incidenza negativa sull’agire delle persone fisiche che compongono i

propri organi.

Ne consegue che, al fine di configurare la lesione dell'immagine, non è essenziale la presenza del c.d. *clamor fori*, ovvero la divulgazione della notizia del fatto a mezzo della stampa o di un pubblico dibattito. Tali elementi vanno sì considerati, ma solo quali aggravanti.

Il c.d. *clamor*, infatti, può essere rappresentato anche dalla divulgazione all'interno dell'Amministrazione e dal coinvolgimento di soggetti ad essa estranei, senza alcuna diffusione nei *mass media* (cfr. Sez. II App. n. 662/2011).

Ciò posto, ad avviso del Collegio i comportamenti posti in essere dal prof. xx hanno inferto una grave lesione all'immagine dell'Amministrazione pubblica. La lesione all'immagine risulta comprovata dai numerosi articoli di stampa nei quali sono stati illustrati i fatti illeciti, in cui risultano strettamente collegati i reati di concussione e violenza sessuale.

In effetti il prof. xx, abusando della sua qualità di docente, ha costretto alcune studentesse a subire approcci sessuali, che costituiscono il fine ultimo (le indebite utilità di cui all'art. 317 c.p.) dei gravissimi comportamenti strumentali con cui l'appellante ha generato nelle allieve il "*metus*" derivante dalla sua qualità di professore -messa in luce dagli organi di informazione- proprio per raggiungere i suoi obiettivi immorali.

In particolare, dagli atti del procedimento penale emerge come il reato di violenza sessuale sia strettamente connesso al reato proprio di concussione (cfr. imputazioni lett. a), c), d), f), h), l), n) a pag. 1-5 della sentenza GIP presso il Tribunale di Cagliari n. xx).

Nella sentenza, infatti, si evidenzia espressamente che:

- *“anche le prestazioni sessuali possono costituire le utilità previste dall’art. 317 e seguenti c.p. quale vantaggio indebito per il pubblico ufficiale”* (pag. 85);
- *“nel caso della concussione, l’abuso è attuato mediante costrizione, vale a dire tramite la violenza o la minaccia (esplicita o implicita) di un danno contra ius, da cui deriva una grave limitazione, senza tuttavia annullarla del tutto, della libertà di autodeterminazione del destinatario, che, senza alcun vantaggio indebito per sé, è posto di fronte all’alternativa secca di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o la promessa dell’indebito”* (pag. 87);
- *“ove risulti che il bene che il privato voglia tutelare o sia costretto a sacrificare per via della prestazione indebita sia di rango elevato, è palese che la sproporzione tra il vantaggio ottenuto ed il costo tramite il quale si è riusciti a perseguirlo escluda lo stesso concetto di vantaggio indebito e comporti la qualificazione del fatto come concussione”* così come nel caso in cui *“il privato si trovi dinanzi ad un’oggettiva pressione morale che ne determini un indubbio stato di soggezione”* (per cui in tali casi la sussistenza di un ingiusto vantaggio – che depone per la sussistenza dell’induzione indebita invece che della concussione – perde decisività);
- coerentemente con la qualificazione giuridica di concussione prevista dall’art. 317 c.p. *“si può ritenere che il generale stato di assoggettamento e le più specifiche minacce individuali avessero private le alunne di qualsiasi vera libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale nel periodo più importante della loro crescita di adolescenti.*
La mancanza di vera e propria libera scelta, coartata soprattutto con le

minacce delle ripercussioni negative sull'andamento scolastico spesso zoppicante, costituisce una sicura coartazione e non una mera induzione, anche tenuto conto che il docente aveva abilmente creato un clima di ricatti e di connivenze reciproche” (pag. 89).

Pertanto, Il Collegio ritiene equa la quantificazione del danno proposta dalla Procura, considerato il ruolo dell'appellante, le sue azioni gravissime e reiterate nel tempo, e il notevole impatto mediatico a livello nazionale.

Questi, infatti, pubblico ufficiale in servizio, ha realizzato i comportamenti delittuosi in esame all'evidente fine di sfruttare la posizione ricoperta per il soddisfacimento di scopi costituenti fattispecie di reato, e non certo per il raggiungimento di interessi pubblici generali, così minando la fiducia dei cittadini nella correttezza dell'azione amministrativa, con ricadute negative sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi in favore della collettività.

Tale documento ha interessato l'immagine dell'amministrazione di riferimento, sia presso l'opinione pubblica, sia all'interno dell'ambiente lavorativo ed in generale nell'ambito della struttura amministrativa di appartenenza.

La gravità ed offensività delle condotte tenute dall'appellante ha determinato la diffusione dell'evento lesivo in ambito sia locale che nazionale.

Passando ora alla quantificazione del danno, il danno all'immagine non si identifica o si verifica soltanto quando, per ripristinarlo, l'Amministrazione pubblica sostiene delle spese, ma anche nel caso in cui la rottura di quella aspettativa di legalità, imparzialità e correttezza che il cittadino e gli appartenenti all'Ente pubblico si attendono dall'apparato, viene spezzata dall'illecito comportamento dei suoi agenti.

Pertanto, questo Collegio ritiene che la quantificazione del danno all'immagine sia stata correttamente effettuata dalla Sezione di primo grado (e prima ancora dal Requirente) facendo riferimento al criterio di determinazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., secondo i parametri di elaborazione giurisprudenziale enucleati dalla consolidata giurisprudenza contabile (ex multis Sezioni riunite sent.n.10/2003/QM, 1/2011/QM).

Sul punto la sentenza gravata, che ha valorizzato la gravità della condotta e la qualifica rivestita dall'autore del danno è correttamente motivata.

Devono, infatti essere considerati i seguenti criteri:

- oggettivo:

per la natura ed il numero dei reati contestati al xx e per il carattere non occasionale ed isolato delle vicende illecite contestategli integranti reati di concussioni e di violenza sessuale;

- soggettivo:

per la posizione di docente ricoperta dal xx;

- sociale:

per la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell'opinione pubblica per effetto della risonanza data dai mezzi di informazione, in termini di perdita di fiducia nell'agire della p.a. ad esclusiva tutela del pubblico interesse, pur dovendosi però precisare che: *"il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione"* (Sezioni Riunite della Corte dei conti n.10/QM/2003).

Nella concreta fattispecie sono stati versati agli atti del giudizio numerosi articoli di stampa pubblicati su giornali a tiratura nazionale e locale che hanno dato ampio risalto mediatico alla vicenda penale ed in particolare alla

posizione rivestita dal xx e ai fatti commessi, strettamente connessi al suo ruolo di docente:

- Ansa.it, xx”
- Corriere della Sera.it, xx
- Il fatto quotidiano, xx
- Il gazzettino.it, xx
- La Stampa.it, xx
- Linkoristano, xx
- NotizieNazionali.it, xx
- Oggi, xx
- Sardiniapost, xx
- Dagospia.com, xx
- l’Unione Sarda, xx
- Esterrefatto, xx
- La voce di Venezia, xx
- News24, xx
- La tecnica della Scuola, xx
- Il Messaggero.it, xx
- Algheroeco, xx
- Ansa.it xx
- La Nuova Sardegna, xx
- Blitz Quotidiano, xx
- Affaritaliani.it, xx
- La Repubblica.it, xx
- L’Italia News, xx

- Fidelity News, xx
- Blitz Quotidiano, xx
- Il Mattino.it, xx
- Informazione.it. xx
- Napolitan, it, xx
- Ansa.it – Sardegna xx
- Caglaripad, da Ansa News, xx
- La Nuova Sardegna, xx
- La Nuova Sardegna, xx
- L’Adige.it, xx
- L’Unione Sarda, xx
- Tiscalisardegna, xx

Sussiste quindi un consistente *clamor fori* afferente la specifica posizione del xx, essendo in atti numerose notizie stampa che lo riguardano direttamente e che fanno espresso riferimento al suo ruolo di professore.

Pertanto, applicando tali parametri, si ritiene assolutamente congrua, stante la gravità della lesione subita dall’Amministrazione, la determinazione, ai sensi dell’art. 1226 c.c., del danno all’immagine che il xx è tenuto a risarcire nell’importo di € 100.000,00 già oggetto della condanna di primo grado.

4. In conclusione, l’appello è infondato e va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, come da nota della Segreteria, in favore dello Stato.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate € 144,00 (euro centoquarantaquattro) come da nota della Segreteria, in favore dello Stato.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2026.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Flavia D'Oro

Dott. Tammaro Maiello

Depositata il 11/05/2026

IL DIRIGENTE

F. to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

(Dott. Tammaro Maiello)

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 11/05/2026

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 11/05/2026

Il Dirigente

“F.to digitalmente”